

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4741 del 28/11/2016
Oggetto	Pratica RN16T0005 ĩ COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Pratica RN12T0019 - PROVINCIA DI RIMINI Rinuncia della Provincia di Rimini alla Concessione per l'occupazione della 'Area di sosta attrezzata in località ex frantoio Asmara' sita in sponda destra del fiume Conca in comune di San Giovanni in Marignano e ricompresa nella concessione demaniale n.5945 del 28.05.13 (così come modificata dalle D.D.11726 del 01/09/2014 e n. 6186 del 19/5/2015) Contestuale rilascio in concessione della medesima area al Comune di San Giovanni in Marignano
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4888 del 28/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: Rinuncia della Provincia di Rimini alla Concessione per l'occupazione *della 'Area di sosta attrezzata in località ex frantoio Asmara'* sita in sponda destra del fiume Conca in comune di San Giovanni in Marignano e ricompresa nella concessione demaniale n.5945 del 28.05.13 (così come modificata dalle D.D.11726 del 01/09/2014 e n. 6186 del 19/5/2015)

Contestuale rilascio in concessione della medesima area al Comune di San Giovanni in Marignano

Pratica RN16T0005 – COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Pratica RN12T0019 - PROVINCIA DI RIMINI

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabilità idrologica;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 61 del 23 ottobre 2008 di approvazione del PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 5945 del 28/5/2013 (pratica RN12T0019 – 241 Conca) con cui è stata concessa alla Provincia di Rimini (C.F.91023860405) con sede a Rimini in via Dario Campana n. 64, l’occupazione delle aree demaniali interessate dalla realizzazione del percorso naturalistico di lungo fiume previsto nell’ambito del “Progetto Conca”, così come modificata dalle D.D.11726 del 01/09/2014 e n. 6186 del 19/5/2015;

VISTA la nota prot. n.42127-07.03.02-02 (2011) del 23/12/2015 registrata al protocollo della Regione con n. PG/2015/889806 del 28/12/2015, con cui la Provincia di Rimini dichiara di *“rinunciare alla concessione della 'Area di sosta attrezzata in località ex frantoio Asmara – sponda destra' ricompresa nella concessione demaniale n. 6186 del 19.05.15 (e n.5945 del 28.05.13)”* e catastalmente identificata in comune di San Giovanni in Marignano al foglio n. 12 antistante il mappale n. 86 e foglio 18 antistante i mappali 151 e 171 di complessivi mq. 16.831,20 circa e manufatto precario in legno insistente sul foglio 18 antistante il mappale 151 con sedime di mq.60 circa;

VISTA l’istanza, corredata degli allegati tecnici, datata 26/1/2016, e registrata al protocollo della Regione Emilia Romagna con n. PG/2016/116719 del 23/2/2016, presentata dall'Arch. Carlo Palmerini in qualità di Responsabile Area 3 del Comune di San Giovanni in Marignano (C.F. 82005910409) con sede a San Giovanni in Marignano in via Roma n. 62 con cui è stata chiesta la concessione per l’occupazione dell’area demaniale situata in sponda destra del fiume Conca in

località "ex Frantoio Asmara" nel Comune di San Giovanni in Marignano distinta catastalmente al foglio n. 12 antistante il mappale n. 86 e foglio 18 antistante i mappali 151 e 171 per una superficie complessiva di mq. 16.831,20 circa ad uso di "Area di sosta attrezzata" con sovrastante manufatto precario in legno insistente sul foglio 18 antistante il mappale 151 con sedime di mq.60 circa (medesima area oggetto della sopra citata rinuncia da parte della Provincia di Rimini);

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria volta a verificare la compatibilità della richiesta con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, ha dato esito favorevole, come si evince dal nulla osta idraulico, conservato agli atti del procedimento e redatto dai tecnici dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Romagna- sede di Rimini;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- con nota prot. PGRN/2016/5966 del 11/8/2016 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito in data 24/11/2016, debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 895 del 18/06/2007 recante *"Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della l.r. 7/2004"* con la quale è stata concessa l'esenzione dal canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n.7/2004,
- la nota a firma del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. NP/2008/722 del 15/01/2008 con la quale gli Enti Locali sono stati esentati dal pagamento del canone quando utilizzano aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro,
- l'art. 8 della legge regionale 2/2015 che prevede *"... Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) ..."*

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria,

- di poter accogliere l'istanza di rinuncia alla concessione di porzione dell'area demaniale situata in sponda destra del fiume Conca in località "ex Frantoio Asmara" nel Comune di

San Giovanni in Marignano distinta catastalmente al foglio n. 12 antistante il mappale n. 86 e foglio 18 antistante i mappali 151 e 171 per una superficie complessiva di mq. 16.831,20 circa ad uso di "Area di sosta attrezzata" con sovrastante manufatto precario in legno insistente sul foglio 18 antistante il mappale 151 con sedime di mq.60 circa presentata dalla Provincia di Rimini

- di poter accogliere contestualmente la richiesta di concessione della medesima area presentata dal Comune di San Giovanni in Marignano e accordare a quest'ultimo la concessione per una durata non superiore ad anni 19;

RILEVATO che il richiedente ha presentato copia del mandato di pagamento n.297 del 3/2/2016 per l'importo di € 75,00, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. accogliere la richiesta presentata dalla Provincia di Rimini (C.F.91023860405) di rinuncia all'area demaniale situata in sponda destra del fiume Conca in località "ex Frantoio Asmara" nel Comune di San Giovanni in Marignano distinta catastalmente al foglio n. 12 antistante il mappale n. 86 e foglio 18 antistante i mappali 151 e 171 per una superficie complessiva di mq. 16.831,20 circa ad uso di "Area di sosta attrezzata" con sovrastante manufatto precario in legno insistente sul foglio 18 antistante il mappale 151 con sedime di mq.60 circa, già ricompresa nella più ampia concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 5945 del 28/5/2013 (pratica RN12T0019 – 241 Conca) e successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 11726 del 01/09/2014 e n. 6186 del 19/5/2015;
2. di ridurre conseguentemente l'estensione dell'area demaniale rilasciata in concessione alla provincia di Rimini con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 5945 del 28/5/2013 (pratica RN12T0019 – 241 Conca) e successive modifiche con Determinazioni Dirigenziali n. 11726 del 01/09/2014 e n. 6186 del 19/5/2015, escludendo dalla predetta concessione l'area demaniale situata in sponda destra del fiume Conca in località "ex Frantoio Asmara" nel Comune di San Giovanni in Marignano distinta catastalmente al foglio n. 12 antistante il mappale n. 86 e foglio 18 antistante i mappali 151 e 171 per una superficie complessiva di mq. 16.831,20 circa ad uso di "Area di sosta attrezzata" con sovrastante manufatto precario in legno insistente sul foglio 18 antistante il mappale 151 con sedime di mq.60 circa,
3. di rilasciare in concessione al comune di San Giovanni in Marignano (C.F. 82005910409) l'area demaniale in sponda destra del fiume Conca in località "ex Frantoio Asmara" nel Comune di San Giovanni in Marignano, resasi così disponibile e distinta catastalmente al

foglio n. 12 antistante il mappale n. 86 e foglio 18 antistante i mappali 151 e 171 per una superficie complessiva di mq. 16.831,20 ad uso di "Area di sosta attrezzata" con sovrastante manufatto precario in legno insistente sul foglio 18 antistante il mappale 151 con sedime di mq.60 circa (prat RN16T0005 - 256 Conca). Tale area è individuata nell'elaborato grafico, parte integrante del presente atto (tavole 1 e 2);

4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
5. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
6. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
7. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2034;
8. di stabilire che il Concessionario è, per la tipologia d'uso, esentato dal pagamento del canone. E' altresì esonerato dal versamento del deposito cauzionale essendo il Comune fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
9. di stabilire che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
10. di stabilire che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e sarà consegnata al concessionario una copia;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà proporre ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);
12. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1621/2013.

Dott. Stefano Renato de Donato

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte della Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia, pratica RN16T0005 (265 Conca) a favore del Comune di San Giovanni in Marignano (C.F. 82005910409).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'area demaniale in sponda destra del fiume Conca in località "ex Frantoio Asmara" nel Comune di San Giovanni in Marignano, distinta catastalmente al foglio n. 12 antistante il mappale n. 86 e foglio 18 antistante i mappali 151 e 171 per una superficie complessiva di mq. 16.831,20 ad uso di "Area di sosta attrezzata" con sovrastante manufatto precario in legno insistente sul foglio 18 antistante il mappale 151 con sedime di mq.60 circa. Tale area è individuata negli elaborati grafici (tavole 1 e 2), allegati parte integrante del presente atto;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2034.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Il Concessionario è, per la tipologia d'uso, esentato dal pagamento del canone. E' altresì esonerato dal versamento del deposito cauzionale essendo il Comune fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo

stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

- Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
- Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
- Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.
- Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. A norma dell'art. 22 della stessa Legge Regionale si ritiene che le strutture esistenti non creino pregiudizio al buon regime idraulico, in quanto poste all'esterno delle aree esondabili con tempi di ritorno a 200 anni come individuate dalla cartografia del PAI vigente. Resta a carico del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento delle strutture e dei manufatti esistenti. In mancanza di tali autorizzazioni il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione

delle strutture non legittimate, senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti del Servizio concedente.

- E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
- Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per

naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) - sono valide le seguenti prescrizioni:

Al fine di tutelare la qualità delle acque sono vietati la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti e anticrittogamici.

- Considerato che l'area ricade all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni:
 1. E' vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso;
 2. Il Comune di San Giovanni dovrà predisporre una procedura di emergenza locale di protezione civile. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità.
 3. In ogni caso, l'Amministrazione concedente non risponde per eventuali danni causati da eventi di piena;
- Considerato che parte dell'area demaniale ricade nella fascia dei dieci metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, dovrà essere consentita la transitabilità per compiti di polizia idraulica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.